

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 17  
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 01/2015 del 12/1/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig.ra Chen Qingyun C.F. CHNQQGY82P59Z210N, nato a Zhejiang (Cina) il 19/9/1982 e residente a Misterbianco (CT) Via San Nicolò n° 326, nella sua qualità di trasgressore, per aver aperto al pubblico un esercizio commerciale in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n° 352, senza essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 commi 1 e 2 della Legge Regionale n° 28 del 22/12/1999, integrata dal D. L. n° 114 del 31/3/1998;

L'infrazione è stata accertata precedentemente alla data del 12/1/2015 in questa Via Della Regione n° 352;

Constata la regolarità della notifica avvenuta in data 17/1/2015;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Alla suddetta di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 3.098,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **3.104,80**;

**INGIUNGE**

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

ISP.



Il Dirigente P.M.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.